

Contenuti online e documento digitale

[MARCO GAMBULI^(*)]

SOMMARIO: 1. Persistenza dei contenuti online e diritto all'oblio. – 2. Documenti digitali, forma e dematerializzazione. – 3. Documento informatico e onere della prova. – 4. Firme digitali.

1. La tutela dei dati personali e, segnatamente, il diritto alla riservatezza incontrano il loro naturale limite nella libertà di informazione, la libertà di pensiero, libertà di espressione e diritto di cronaca.

Uno degli ambiti nei quali si sono registrate frizioni tra queste due contrapposte istanze è proprio quello dell'oblio, come necessità che si contrappone alla memoria, alla persistente divulgazione di contenuti.

L'espressione "diritto all'oblio" appare per la prima volta nella pronuncia Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014, resa nella causa C-131-12 (caso *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos e Costeja González*), nella quale è stata affermata la responsabilità del motore di ricerca ove, a seguito di richiesta dell'utente di rimozione di determinati risultati relativi a *query* correlate a dati personali, non intervenga per effettuare la deindicizzazione dei contenuti pubblicati da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tali dati non vengano cancellati dalle pagine web di cui trattasi o anche nel caso in cui tale pubblicazione risulti in sé lecita.

La Corte ha affermato che i motori di ricerca devono valutare se le informazioni in questione siano "inesatte, inadeguate, irrilevanti o eccessive" e se è di interesse pubblico che tali informazioni restino disponibili nei risultati

^(*) Avvocato del Foro di Perugia

di ricerca, pervenendo all'affermazione di responsabilità correlata al trattamento illegittimo di dati personali.

Con l'adozione del GDPR la disciplina relativa al diritto all'oblio è stata tipizzata all'art. 17, unitamente al diritto alla cancellazione.

Le due nozioni, invero, appaiono eterogenee, poiché il diritto all'oblio consiste nella pretesa dell'individuo di poter essere dimenticato ogni qualvolta quest'ultimo ritenga che non vi sia più la necessità o una ragione che giustifichi il trattamento dei suoi dati personali. In tale accezione il diritto alla cancellazione risulta essere una conseguenza del diritto all'oblio⁽¹⁾.

La menzionata disposizione prevede la possibilità di chiedere la cancellazione nel caso in cui: *a)* i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; *b)* l'interessato revochi il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento; *c)* l'interessato si opponga al trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; *d)* i dati personali sono stati trattati illecitamente; *e)* i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; *f)* i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.

Il principale elemento di novità contenuto nel GDPR è la tipizzazione del "diritto all'oblio" come pretesa della persona fisica alla rimozione dei dati estesa allo spazio digitale, che si sostanzia nel dovere posto a capo del titolare del trattamento di assumere le vesti di *intermediario necessario* tra l'interessato e chiunque altro stia trattando i suoi dati personali. Infatti, ai sensi del par. 2 dell'art. 17, il titolare del trattamento, su cui grava l'obbligo di cancellazione, «tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

⁽¹⁾ G. CORAGGIO, *Privacy e data protection*, Vicenza, 2022, p. 59.

Si è osservato che l'obbligo posto in capo al titolare del trattamento si configuri come un'obbligazione di mezzi, essendo sufficiente per il titolare ai fini dell'adempimento di dimostrare di aver adottato, per quanto ragionevolmente possibile, misure tali per cui possa essere data attuazione alla richiesta di cancellazione anche da parte dei destinatari⁽²⁾.

Deve dirsi che, all'infuori dell'ipotesi di trattamento illegittimo di dati, il diritto all'oblio non si configura come una facoltà illimitata, ma affinché possa essere esercitato esso deve superare un giudizio di bilanciamento rispetto agli interessi del titolare, connessi allo specifico trattamento.

I canoni alla cui stregua operare tale valutazione sono previsti al par. 3 dell'art. 17, laddove è prescritto che la cancellazione non si applica «nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica [...]; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici [...]; e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

La previsione regolamentare lascia quindi un ampio margine discrezionale, con valutazione che non potrà che essere condotta caso per caso, anche alla luce delle *linee guida* elaborate dal Gruppo di Lavoro "Articolo 29" (WP225)⁽³⁾.

⁽²⁾ G. CORAGGIO, *Privacy e data protection*, loc. cit.

⁽³⁾ Nelle *linee guida* si indicano alcuni criteri per la valutazione della domanda dell'interessato, tra cui la verifica se: - i dati risultanti dalla ricerca concernano una persona fisica; / - i dati risultanti dalla ricerca appaiano in seguito a una ricerca effettuata a partire dal nome dell'interessato; / - l'interessato rivesta un ruolo nella vita pubblica o sia un personaggio pubblico; / - l'interessato sia un minore; / - i dati siano esatti; / - i dati siano pertinenti e non eccessivi; / - i dati si riferiscono alla vita professionale dell'interessato; / - i risultati della ricerca rinviino a informazioni considerabili discorsi di incitamento all'odio/diffamazioni/ oltraggio o reati analoghi nell'ambito dell'espressione contro il richiedente; / - i dati riflettano un'opinione personale o sembrano essere fatti accertati; / - l'informazione sia

Da ultimo, occorre menzionare un recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con la sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019 hanno preso posizione rispetto al bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, con particolare riferimento alla cd. rievocazione storica.

La vertenza aveva ad oggetto una pubblicazione giornalistica nel quale veniva trattata e rilanciata la vicenda relativa ad un uxoricidio avvenuto ventisette anni prima, in occasione del quale era intervenuta la confessione del marito. L'autore dei fatti, condannato in via definitiva, aveva scontato interamente la condanna e si era reinserito nel proprio contesto sociale, conducendo uno stile di vita con scarsa esposizione pubblica, lavorando come artigiano.

Rispetto a tale vicenda le Sezioni Unite della Cassazione dapprima hanno ribadito i consolidati limiti che, per acquisizione pacifica giurisprudenza sia civile che penale, incontra il diritto di cronaca, vale a dire: (a) l'utilità sociale dell'informazione, (b) la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti e (c) della forma civile dell'esposizione, che deve essere sempre rispettosa della dignità della persona.

La sentenza, inoltre, identifica le tre differenti situazioni soggettive che rientrano nell'alveo del diritto all'oblio: *i*) quella - tradizionale - di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie su vicende che lo riguardano, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; *ii*) quella, connessa all'uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale; *iii*) quella trattata nella sentenza *Google Spain* della Corte di Giustizia

di natura delicata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE; / - i dati siano o meno aggiornati e siano disponibili più a lungo di quanto necessario per le finalità del trattamento; / - il trattamento dei dati arrechi un pregiudizio all'interessato e/o abbiano un impatto negativo eccessivo sull'interessato; / - il risultato della ricerca rimandi a informazioni che mettono a rischio l'interessato; / - il contenuto sia stato pubblicato volontariamente dall'interessato; / - l'interessato fosse ragionevolmente a conoscenza che il contenuto sarebbe stato reso pubblico; / - il contenuto originario sia stato pubblicato a scopi giornalistici; / - l'editore dei dati abbia il potere o l'obbligo giuridico di rendere pubblicamente disponibili i dati personali; / - i dati riguardino un reato.

dell'Unione Europea, nella quale l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati (diritto al delisting).

A valle di tale percorso argomentativo, la Cassazione è pervenuta alla conclusione per cui nel caso di specie non venga tanto in rilievo il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, quanto piuttosto quello tra il diritto all'oblio e il diritto alla *rievocazione storiografica* di eventi risalenti, ossia il diritto di diffondere nuovamente, nel momento presente, una notizia del passato, che al tempo della sua prima pubblicazione era stato legittimo diffondere sulla base del diritto di cronaca⁽⁴⁾.

Inquadrata la vicenda in questi termini, la sentenza ha affermato che il Giudice di merito «ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a *personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività*, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva».

2. L'ordinamento non fornisce una definizione positiva di documento e, tuttavia, il codice civile ne appronta una dettagliata disciplina. Si rinvengono disposizioni sulla forma dei documenti, sulla loro efficacia quali mezzi di prova e come condizione di validità degli atti giuridici.

In esse il documento è trattato in senso lato, senza alcuna distinzione tra documento analogico o digitale, scelta sistematica dalla quale si può desumere l'intento del Legislatore di trattare il documento digitale non già come una categoria a sé stante, bensì come una particolare declinazione della categoria documentale che si differenzia dalle altre unicamente per il tipo di supporto impiegato.

Occorre, quindi, preliminarmente fornire una succinta definizione e inquadramento della nozione di documento, che è stato definito come uno

⁽⁴⁾ G. CALABRESE, *Rievocazione storica e diritto all'oblio*, in *Danno e resp.*, 2019, p. 604.

strumento che consente la formulazione di un giudizio circa l'esistenza di un fatto o atto, nonché la possibilità di sussumere il fatto o atto sotto una fattispecie normativa⁽⁵⁾.

Esso risponde all'esigenza primaria, non solo in ambito giuridico, di rappresentare fatti e/o attività rilevanti e di rendere tale rappresentazione stabile e immutabile nel tempo e nello spazio⁽⁶⁾.

Il documento rappresenta quindi una modalità con cui tali fatti o attività vengono realizzati, conservati e, all'occorrenza, provati.

Come accennato, occorre operare una distinzione tra il documento come supporto, la *res* sulla quale un soggetto giuridico imprime segni o tracce, che in un momento successivo saranno in grado di rappresentare un atto o fatto⁽⁷⁾, dal suo contenuto, vale a dire il fatto documentabile. Una specifica menzione deve poi farsi al mezzo della documentazione che può essere considerato sotto un duplice profilo: come modo di comunicare, che potrà essere verbale (testo scritto) o figurativo (immagine), ovvero come strumento con cui imprimere i segni rappresentativi, ed allora può essere dei più vari (penna, matita etc.)⁽⁸⁾.

In base al contenuto si possono poi distinguere due macrocategorie di documenti: narrativi, quei documenti che contengono l'esposizione di un fatto, e dichiarativi, quei documenti che raccolgono una dichiarazione proveniente da chi forma il documento stesso; questi ultimi vengono a loro volta divisi in testimoniali e dispositivi, categoria, quest'ultima, in cui vengono ricompresi i negozi giuridici e i provvedimenti giudiziari.

Ciò posto, la documentazione degli atti giuridici concreta una delle *forme*

⁽⁵⁾ C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2000, II, p. 197 ss.; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1999, p. 451 ss.; G. VERDE, *Profili del processo civile*, Napoli, 2000, II, p. 86 ss.; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 1999, II, p. 94 ss.; V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, I, p. 675 ss.; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1965, p. 842 ss.; L. MONTESANO, G. ARIETA, *Diritto processuale civile*, Torino, 1999, II, p. 162 ss.; S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1992, p. 357; S. PATTI, *Della prova documentale*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna, 1996, p. 7.

⁽⁶⁾ G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2020, p. 113.

⁽⁷⁾ P. MILITE, *Documento e documentazione*, in *www.rivistagiuridica.it*.

⁽⁸⁾ P. MILITE, *Documento e documentazione*, cit.

che gli stessi possono assumere e proprio alla forma scritta, l'ordinamento riconosce un valore preminente, al punto di divenire condizione per la validità dell'atto giuridico, c.d. forma scritta *ad substantiam* (art. 1350 c.c.), ovvero la prova dell'esistenza dell'atto medesimo, cd. forma scritta *ad probationem* (artt. 1888, 1928, 1967, 2556 c.c.).

Per quel che concerne la prima accezione, la 'forma' è la manifestazione dell'atto, e quindi rappresenta l'essenza stessa della sua esistenza, talvolta finanche coincidendo proprio con il "tipo giuridico" che appunto si formalizza⁽⁹⁾. Quanto alla seconda accezione, la 'forma' è invece un requisito che deve essere soddisfatto affinché l'ordinamento giuridico riconosca validità ed efficacia all'atto compiuto, ovvero la prova del suo perfezionarsi e/o del suo contenuto⁽¹⁰⁾. In questa ultima ipotesi la forma non condiziona la validità dell'atto, ma interviene sul piano dell'accertamento processuale, andando a limitare l'ammissibilità della prova testimoniale⁽¹¹⁾.

L'evoluzione tecnologica, introducendo nell'uso comune la documentazione informatica, ha imposto un adeguamento della disciplina, sì da offrire le medesime garanzie che erano apprestate dalla documentazione cartacea (o analogica) e consentendo, altresì, di beneficiare degli ovvi vantaggi connessi alla dematerializzazione.

Ad ogni evidenza, infatti, il "passaggio al digitale" offriva e offre vantaggi di vario tipo, che incidono direttamente sulle abitudini dei consociati, nella loro vita privata, nei rapporti economici ed in quelli con la Pubblica Amministrazione con ricadute significative anche di tipo economico.

Solo per citare gli aspetti più evidenti, basti pensare alla riduzione degli spazi di archiviazione, all'efficientamento delle modalità e dei tempi di ricer-

⁽⁹⁾ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, rist., Napoli, 2002, p. 125 ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, p. 135 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 2008, p. 219 ss.

⁽¹⁰⁾ F. DI GIOVANNI, *La forma*, in E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti in generale*, II, Torino, 2006, p. 887 ss.

⁽¹¹⁾ E. REGGIANI, *Forma e firma digitale: struttura e valore probatorio del documento informatico*, in *Documenti giustizia*, 1998, p. 1587; E. MARMOCCHI, *Scrittura privata*, in *Enc. giur.*, Roma, XXVIII, 1992, p. 1.

ca, sia quella avente ad oggetto il documento, sia quella all'interno del contenuto del documento stesso; vi sono poi ulteriori benefici in punto di rischio di perdita di dati, di smarrimento, usura o errori di compilazione.

Si rileva, poi, la drastica semplificazione dei processi di condivisione documentale, anche con riferimento ai tempi di trasmissione. Da ultimo la dematerializzazione documentale consente l'implementazione di processi lavorativi più efficienti ed efficaci ed offre la possibilità di analisi impensabili con tecnologia analogica (es. analisi dei big data, deep data, etc.).

3. Dal punto di vista tecnico il documento informatico è definito come un «insieme di dati organizzato in un singolo file, che può essere opportunamente riprodotto su differenti supporti in formato elettronico o cartaceo e al quale si può accedere da dispositivi differenti che condividono gli standard e i formati nei quali il documento è stato realizzato» (Treccani).

La prima comparsa del documento informatico nella legislazione nazionale si è registrata con la L. 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto l'art. 491-*bis* c.p., con il quale veniva parificata la tutela apprestata alla falsificazione del “documento informatico pubblico avente efficacia probatoria” a quella già prevista per gli atti pubblici e le scritture private (analogici).

In detta disposizione, oggi non più in vigore, si affermava che «per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli».

Poco più di tre anni dopo, con la l. 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 15, 2° comma il documento informatico faceva la sua comparsa anche nella disciplina civilistica e amministrativistica, prevedendo che «gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge».

In seguito, si sono succeduti vari interventi legislativi grazie ai quali la nozione di documento informatico ha progressivamente acquisito contorni giuridici più definiti.

In particolare, si ricorda nello stesso anno l'emanazione del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, poi trasfuso nel T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, nel quale veniva fornita la prima definizione positiva di documento informatico e di firma digitale. Anche tale testo è stato successivamente abrogato, con l'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. CAD), tuttora vigente.

A tale disposizione si è poi affiancato il reg. UE 2014/910 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (c.d. eIDAS).

Il CAD, nella sua attuale stesura, definisce all'art. 1 il documento *informatico*, come «il documento *elettronico* che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

Il documento informatico viene descritto e tipizzato in contrapposizione al documento *analogico* (quello *cartaceo*), che indicato come «la rappresentazione *non informatica* di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

L'attuale formulazione del CAD (riscritto con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) ha operato l'armonizzazione con la disciplina comunitaria, che all'art. 3, punto 35, del Regolamento eIDAS definisce il documento elettronico come «qualsiasi contenuto conservato in *forma elettronica*, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva».

Ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, CAD, «il documento informatico soddisfa il requisito della *forma scritta* e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una *firma digitale*, altro tipo di *firma elettronica qualificata* o una *firma elettronica avanzata* o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 con modalità tali da garantire la *sicurezza*, *integrità* e *immodificabilità* del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua *riconducibilità all'autore*. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono *liberamente valutabili in giudizio*, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del

documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida».

Viene quindi estesa al documento informatico piena valenza probatoria fino a querela di falso in ordine alla provenienza delle dichiarazioni di chi ha sottoscritto il documento, secondo la disciplina prevista in via generale dal codice civile per la scrittura privata.

Detto valore probatorio viene riconosciuto al documento informatico in presenza di idonee garanzie di sicurezza, integrità, immutabilità dello stesso e riconducibilità all'autore, garanzie che si presumono sussistenti nel caso di apposizione di firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata o attraverso diverso procedimento conforme alle disposizioni dell'AgID.

In assenza del rispetto di tale requisito formale, il valore probatorio del documento sarà liberamente apprezzabile dal Giudice.

Coerentemente con tale disposizione, l'art. 21, comma 2-*bis*, CAD, afferma che «salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'art. 1350, comma 1, nn. 1-12, c.c.», vale a dire gli atti con forma scritta *ad substantiam*, «se fatte con documento informatico, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con *firma elettronica qualificata* o con *firma digitale*. Gli atti di cui all'art. 1350, n. 13, c.c. redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con *firma elettronica avanzata, qualificata* o *digitale* ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo».

Da tale disposizione si ricava, altresì, che per tutte le altre scritture informatiche, per le quali non è prevista la forma scritta *ad substantiam*, è possibile ricorrere a qualsiasi tipo di firma elettronica (anche semplice)⁽¹²⁾.

In conclusione del presente paragrafo, è opportuno concentrare l'attenzione sulla riproduzione del documento informatico e la sua eventuale sostituzione col documento analogico.

Il CAD negli artt. dal 22 al 23-*quater* prevede una dettagliata disciplina della riproduzione dei documenti informatici, che rappresenta una questione centrale nel processo di trasformazione digitale, focalizzando l'attenzione

⁽¹²⁾ A. SIGNORELLI, *Il valore giuridico del documento informatico*, in www.ilprocessotelematico.it.

sulle garanzie di integrità dei contenuti e di identità degli elementi costitutivi del documento, che ne assicurino la validità legale e l'efficacia probatoria in termini di provenienza e data certa, possibilmente opponibile a terzi⁽¹³⁾.

La soluzione approntata dal legislatore verte essenzialmente intorno all'*attestazione di conformità*, che è sempre richiesta (ad eccezione del duplicato informatico) per garantire alla copia la stessa efficacia e valore probatorio dell'originale da cui è tratta.

Il CAD prevede due diverse modalità di sostituzione del documento analogico: la copia informatica del documento analogico: «il documento informatico avente *contenuto* identico a quello del documento analogico da cui è tratto» (art. 1, 1° comma, lett. *i-bis*) CAD); e la copia per immagine di documento analogico: «il documento informatico avente *contenuto e forma* identici a quelli del documento analogico da cui la copia è tratta» (art. 1, 1° comma, lett. *i-ter*) CAD).

Per ciò che concerne la duplicazione del documento informatico le fattispecie trattate nel CAD sono la copia analogica di documento informatico (art. 23 CAD), processo inverso a quello sopra descritto, e le due modalità di duplicazione da documento informatico a documento informatico: la copia informatica di documento informatico e il duplicato (art. 23-*bis* CAD)⁽¹⁴⁾.

Mentre il secondo ha lo stesso valore probatorio del documento informatico originale da cui è tratto e non ha bisogno di attestazione di conformità, la copia informatica acquisisce la stessa efficacia probatoria del documento originale in presenza di attestazione di conformità (o, in alternativa, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta). Tale diverso regime discende da un diverso dato tecnico, poiché il duplicato è un file derivato dal documento informatico originario che contiene la sua stessa sequenza di valori binari (bit); al contrario, la copia informatica presenta valori binari differenti rispetto al documento originale, pur presentando lo stesso contenuto dell'originale.

⁽¹³⁾ M. GUERCIO, *Documenti digitali: la disciplina delle copie, ecco cosa prevede il quadro normativo*, in *www.forumpa.it*.

⁽¹⁴⁾ Il successivo art. 23-*ter* disciplina i documenti amministrativi informatici.

4. Come sopra accennato, la sottoscrizione del documento informatico riveste un ruolo centrale per riprodurre in ambiente digitale quanto accade a livello analogico.

Per la disciplina di riferimento occorre ancora una volta far riferimento al Codice dell'Amministrazione digitale ed al Regolamento eIDAS. In tale testo all'art. 3 viene definito il firmatario come la «persona fisica che crea una firma elettronica»; nel CAD, invece, si dà prevalenza al rapporto giuridico tra la persona fisica e la titolarità della strumentazione di firma: il *titolare di firma elettronica* è definito come «la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione nonché alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica».

Per ciò che concerne la definizione di firma elettronica occorre nuovamente far riferimento all'art. 3, reg. eIDAS, laddove viene descritta come «dati in forma elettronica, *acclusi* oppure *connessi* tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare».

Vengono poi previste due particolari modalità di firma elettronica, definite avanzata e qualificata.

La prima viene definita come «una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26», che sono i seguenti: a) è connessa *unicamente* al firmatario; b) è idonea a *identificare* il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un *elevato livello di sicurezza*, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; d) è *collegata ai dati sottoscritti* in modo da consentire l'*identificazione di ogni successiva modifica* di tali dati.

La firma elettronica *qualificata* costituisce una specie del più ampio genere delle firme elettroniche avanzate, che si distingue in quanto «creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche».

Si arriva, quindi, alla definizione di firma digitale contenuta nel CAD, che costituisce un particolare tipo di firma qualificata, disciplinata dalla sola normativa nazionale, con la peculiarità di essere «basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tra-

mite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici».

Il combinato della normativa nazionale e comunitaria descrive, quindi, quattro tipologie di firme elettroniche che, in base alle diverse soluzioni tecniche impiegate, offrono un diverso grado di attendibilità in ordine a: riferibilità al solo firmatario, identificazione del firmatario, utilizzo da parte del solo firmatario, integrità del documento informatico e, con riferimento alle qualificate, l'impiego di certificati qualificati e dispositivi di firma sicura.

Solo con la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale vengono garantiti la *paternità*, l'*integrità*, la *non modificabilità* e la *non ripudiabilità* del documento.

In particolare, la firma elettronica qualificata differisce dalla firma elettronica avanzata per la presenza di un certificato qualificato, mentre la firma digitale si basa su un certificato qualificato e sul combinato operare della c.d. funzione di Hash e di un sistema di chiavi crittografiche asimmetriche⁽¹⁵⁾. Nella coppia di chiavi asimmetriche, quella privata è destinata a essere conosciuta dal solo soggetto titolare, mentre quella pubblica è resa di pubblico dominio.

Se per l'apposizione della firma elettronica è sufficiente un qualunque dispositivo e/o applicativo a ciò destinato, la creazione di una firma elettronica avanzata richiede l'impiego di dispositivi con requisiti stringenti, volti alla prevenzione di contraffazioni. Segnatamente, alla firma elettronica avanzata devono accompagnarsi specifici certificati, che colleghino i dati di convalida di una firma elettronica ad una determinata persona fisica.

Ciò che distingue la firma elettronica qualificata è proprio il fatto che il certificato di firma sia stato rilasciato da un *prestatore di servizi fiduciari qualificato* (Qualified Trust Service Provider) che abbia ottenuto tale qualifica da un apposito organismo di vigilanza (Reg. eIDAS, art. 3, 1° comma, n. 20), in Italia individuato nell'AgID. Spetterà a detto provider qualificato, allor-

⁽¹⁵⁾ A. SIGNORELLI, *Il valore giuridico del documento informatico*, cit.

ché rilascia un certificato, il compito di certificare l'identità di chi appone la firma ed eventuali attributi specifici del soggetto, ai sensi della normativa nazionale. La firma dovrà essere generata mediante un dispositivo sicuro, in conformità ai protocolli standard definiti da ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Ai sensi dell'art. 24, reg. eIDAS, il prestatore di servizi fiduciari qualificato ha l'obbligo di registrare nella propria banca dati, oltre al rilascio del certificato qualificato, anche la sua revoca.

La medesima disciplina comunitaria stabilisce che una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa (art. 25).

Viene, inoltre, affermato il principio per cui alle firme elettroniche (semplici) non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti per firme elettroniche qualificate. Ai sensi della normativa nazionale il loro valore probatorio sarà rimesso al libero apprezzamento del Giudice, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, non potendone negare *tout court* la valenza come mezzo di prova, a differenza, ad esempio, di un documento del tutto privo di sottoscrizione⁽¹⁶⁾.

Per ciò che riguarda la firma digitale, trattandosi di uno standard presente nella sola normativa nazionale, i relativi dispositivi e certificati possono essere rilasciati esclusivamente da prestatori di servizi fiduciari qualificati registrati all'AgID e non anche in altri Stati membri dell'Unione Europea. In ogni caso, risultando conforme anche agli standard previsti dal Reg. eIDAS, la firma digitale potrà essere riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 25 Reg. eIDAS.

L'impiego della firma digitale consente, altresì, di attribuire al documento una data ed un orario certi ed opponibili ai terzi, oppure l'individuazione esatta della veste nella quale un certo soggetto agisce (una stessa persona potrà utilizzare una firma quando agisce in nome proprio ed un'altra quando

⁽¹⁶⁾ A. SIGNORELLI, *Il valore giuridico del documento informatico*, cit.

agisce quale legale rappresentante di una società), rinvenendosi nel certificato anche la qualifica soggettiva del titolare firmatario⁽¹⁷⁾.

La firma digitale rappresenta certamente la modalità di sottoscrizione informatica più sicura e attendibile e tuttavia la disciplina del Regolamento eIDAS si orienta nel senso dell'equiparazione – seppur, chiaramente, “gradata” dalla diversa vis probatoria delle differenti tipologie di sottoscrizione elettronica – della scrittura privata analogica alla scrittura privata informatica.

Tale equiparazione del documento munito di firma elettronica (semplice) al documento redatto in forma scritta con sottoscrizione autografa appare in linea con il principio di non discriminazione, codificato nell'art. 46 Regolamento eIDAS con riferimento sia alle firme elettroniche che al documento elettronico (UE)⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁷⁾ G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2020, p. 113, cit., p. 127.

⁽¹⁸⁾ A. SIGNORELLI, *Il valore giuridico del documento informatico*, cit.

